



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Servizio
Sportello Unico Attività Produttive

Registro Ordinanze n. 14 del 09/07/2019

ORDINANZA

OGGETTO: UNIVERSO IN ROSA 2019

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 24.04.2019 è stato approvato il calendario degli eventi turistici estivi 2019 del Comune di Loano;
- che nel suddetto calendario risulta in programma, tra l'altro, la manifestazione di notevole importanza per il turismo cittadino, organizzata per il 17 luglio in collaborazione con le categorie economiche loanesi, denominata "Universo in Rosa 2019";

TENUTO CONTO, nell'ambito dell'organizzazione degli eventi di cui sopra:

- 1) del programma degli eventi a carico del Comune di Loano:
 - a) concerto in P.za Italia,
- 2) del programma degli eventi a carico della locale Associazione ASCOM-Loano:
 - a) animazione, balli e concertini di gruppi o solisti in L.re Garrassini, Orto Maccagli, fontana Chersicla, P.za Massena, Via Ghilini, Via Garibaldi, Via Stella, P.za Rocca, P.za Palestro, Molo Francheville, Via Cesarea, C.so Europa, Via Cavour, Carruggetti, Via Boragine, C.so Roma, Via Martiri delle Foibe, Banchina Porto;

CONSIDERATO:

- che in questo Comune - per l'occasione - è prevista un'affluenza di pubblico superiore ai normali flussi turistici che comporta, in particolari momenti, l'occupazione in maniera massiccia di varie zone del territorio comunale;
- che al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica occorre adottare misure idonee affinché non si creino luoghi in cui l'ammassamento risulti particolarmente congestionato, salvo, ovviamente, per quei luoghi interessati dagli eventi specifici sopra richiamati;
- che un motivo naturale di congestionamento è collegato alla fruibilità dei servizi offerti dalle attività commerciali in genere;

RILEVATO:

- che in tale occasione si assiste ad un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze e vie nonché nelle aree verdi, determinando serio pericolo per l'incolumità;
- che al consumo di bevande alcoliche possono conseguire atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistenti in: schiamazzi, danneggiamenti e abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari nonché di bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi con seri pericoli di danno alle persone;
- che le deprecabili condotte descritte, associate all'affollamento del centro storico, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano ed accrescono le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

CONSIDERATO che si rende, inoltre, necessario, opportuno ed auspicabile che le attività di servizio commerciale siano organizzate in modo tale da essere il più efficienti possibile;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, necessario e urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

a) la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande e alimenti contenute in bottiglie di vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak, anche qualora gli stessi siano dispensati da distributori automatici;

b) il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande e alimenti racchiusi in contenitori di vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;

RITENUTO che l'emanazione del presente provvedimento restrittivo costituisca un valido strumento di prevenzione di comportamenti scorretti;

INFORMATO preventivamente il Prefetto di Savona ai sensi dell'articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il T.U.L.P.S. 18-06-1931, n. 773;
- il R.D. 06-05-1940, n. 635;
- la L.R. Liguria 02-01-2007, n.1;
- la L. 26-10-1995, n. 447;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 inerente l'applicazione delle sanzioni per inottemperanza a provvedimenti della pubblica autorità;
- la L. 24-11-1981, n. 689;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

in occasione della manifestazione UNIVERSO IN ROSA organizzata per il giorno 17 luglio 2019, di cui in premessa

1) per tutto il periodo delle manifestazioni, dalle ore 08,00 del 17-07-19 alle ore 03,00 del 18-07-19, tutte le attività commerciali (pubblici esercizi, commercio fisso, farmacie, artigiani etc.) possono esercitare la propria attività anche occupando lo spazio pubblico per circa un metro di profondità e massimo tre metri di larghezza adiacente il muro del proprio locale, ad eccezione di Palm Beach, Paninoteca Pandemonio, L'uva e mezza, Bar 900, La sartoria del gelato, Bar Dai Brughi, Class Cafè, Il Buon Boccone, Bar Mordi e Fuggi, Bar Vittorino, Bar Orefici, Bar dell'Orologio, Bar Dario, Cafè Farioli, Oliver's Pub, Bar Quattro, Bar Deep, Dolce Melodie, Bar Rino e Bar Morris che possono occupare i posteggi davanti al proprio dehor;

2) la deroga dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, di cui alla deliberazione del C.C. n. 55 del 29 giugno 1999 approvata dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 180 del 24.07.2001, fino al limite di 95 db(A), dalle ore 20,00 del 17-07-19 alle ore 03,00 del 18-07-19;

3) l'occupazione dalle ore 16,00 del 17-07-19 alle ore 03,00 del 18-07-19, per lo svolgimento di animazioni e musica, di L.re Garrassini, Orto Maccagli, fontana Chersicla, P.za Massena, Via Ghilini, Via Garibaldi, Via Stella, P.za Rocca, P.za Palestro, Molo Franchville, Via Cesarea, C.so Europa, Via Cavour, Carruggetti, C.so Roma, Via Boragine, Via Martiri delle Foibe, Banchina Porto da parte della locale ASCOM-Loano;

4) la deroga al divieto di consumo di bevande alcoliche o di altra tipologia al di fuori dei luoghi di somministrazione all'uopo destinati, dalle ore 19,00 del 17-07-19 alle ore 03,00 del 18-07-19, di cui art. 20 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del C.C. n.82 del 29-11-2004 e s.m. e i;

5) tutti gli allestimenti devono essere predisposti nel rispetto del D.M. 19-08-1996 e della Circolare Ministero dell'Interno del 01-04-2011 – prot. n. 1689 “Verifica solidità e sicurezza dei Carichi Sospesi” e senza la recinzione (né con transenne,vasi o altro) delle aree interessate;

6) prima dell'inizio della manifestazione i responsabili devono acquisire il certificato di idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché garantire l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;

7) la locale Associazione ASCOM-Loano, nell'ambito del programma dalla stessa gestito, deve garantire il rispetto di tutti i requisiti di safety e security – laddove richiesti – di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 ;

8) in applicazione del disposto combinato di cui agli artt. 50 - comma 7bis, e 54 – comma 4bis, del D.L.gs 18-8-2000, n. 267 e delle disposizioni del Ministero dell'Interno trasmesse con nota del 07-06-2017:

a) dalle ore 20,00 del 17-07-19 alle ore 06,00 del 18-07-19 tutti gli esercizi commerciali non possono vendere alcun tipo di bevanda e alimento in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;

b) dalle ore 20,00 del 17-07-19 alle ore 06,00 del 18-07-19 tutti i distributori automatici che vendano qualsiasi tipo di bevanda e alimento in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak devono essere spenti;

c) dalle ore 20,00 del 17-07-19 alle ore 06,00 del 18-07-19 tutti gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande non possono vendere per asporto né somministrare per asporto alcun tipo di bevanda e alimento in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;

d) dalle ore 20,00 del 17-07-19 alle ore 06,00 del 18-07-19 a chiunque di non consumare in luogo pubblico e sulla pubblica via qualsiasi bevanda e alimento contenuta in bottiglie di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetra pak;

9) il divieto per il giorno 17-07-19 dello svolgimento di attività all'interno del “Giardino del Principe”;

10) il divieto dello svolgimento del servizio di esclusiva finalità turistica effettuato con il trenino lillipuziano a percorso libero, dalle ore 14.00 del giorno 17-07-19 alle ore 03.00 del 18-07-19;

11) deroga alle limitazioni al traffico su P.zza Italia esclusivamente per le operazioni di montaggio del service;

DISPONE

- per la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona, al locale Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Loano, alla locale Guardia Costiera, alla locale Ascom - Loano, agli Uffici comunali interessati (Turismo, Commercio, Tributi, Demanio, Ambiente),
- per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza,
- per l'informativa a mezzo gli organi stampa,
- le forze pubbliche sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Luigi Pignocca)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005